



Segreteria Provinciale La Spezia

Nr. 051/SAP/SP/2016

La Spezia, 14 marzo 2016

ALLA QUESTURA

Ufficio AA.GG. e Rapporti Sindacali

LA SPEZIA

OGGETTO: Assenze per congedo straordinario.

Abbiamo avuto modo di leggere la circolare a firma del Sig. Questore n. Cat. C1.44/GAB/2016 del 02 febbraio 2016, ad oggetto "Assenze del personale in caso di malattia. Disposizioni".

In alcuni passaggi della medesima, questa O.S. non concorda sui contenuti e sulle disposizioni a cui il personale appartenente alla polizia di stato dovrebbe attenersi. In particolare:

- *"...si ritiene auspicabile che il certificato medico sia fatto pervenire entro un lasso di tempo massimo di 72 ore".* Si fa sicuramente riferimento all'articolo 61 c. 1 DPR 782/85, nel quale si prevede che la certificazione medica debba essere prodotta **"nel più breve tempo possibile"** e alla circolare n. 333-A/9806.B.1.1 del 09 agosto 2004, in cui viene precisato che il certificato debba pervenire all'Amministrazione **"entro breve termine"**. Non risulta quindi che **sia mai stato indicato un termine temporale definito** per concretizzare l'incombenza in argomento.

Con nota del novembre 2013, l'Ufficio relazioni Sindacali si è così espresso *"la formula normativa **"nel più breve tempo possibile"** non può che trovare la sua naturale specificazione di dettaglio attraverso un'interpretazione sistematica, che faccia leva, da un lato sull'esegesi testuale della norma e, dall'altro, sulla ratio sottesa alla norma stessa, quest'ultima volta a coniugare le esigenze del dipendente con quelle organizzativo- funzionali dell'Amministrazione. In relazione al profilo esegetico, è stato ritenuto che la stringente dimensione temporale debba essere intimamente connessa al concetto di "possibilità", che, richiamato dalla medesima norma, spinge ad una valutazione che deve tenere conto, in relazione alla condizione del dipendente, della specificità del caso concreto. In altri termini, la brevità del tempo cui fa cenno la disposizione va collegata all'altro concetto, pure espresso nella stessa, di **"possibilità"**: **la valutazione della brevità, in sostanza, non pare essere disgiunta dalla possibilità per il dipendente di trasmettere (tempestivamente) il certificato, in relazione alla sussistenza (o meno) di validi ed oggettivi motivi di impedimento.**"*

Per quanto precede, questa O.S., pur ritenendo ampia l'indicazione della tempistica di 72 ore stabilita da codesto Ufficio, ritiene che tale limite temporale non possa essere esteso in modo sistematico ed assoluto, né tantomeno può essere ritenuto accettabile, anche alla luce di quanto espresso dall'Ufficio Relazioni Sindacali, il riferimento a ".....*al puntuale rispetto dei termini indicati, rammentando che **la non osservanza delle disposizioni potrà essere valutata in sede disciplinare***". Si ritiene, invece, che ogni caso possa essere valutato in base alla sede di residenza, al contesto familiare e al periodo temporale dell'assenza. La certezza della sanzione disciplinare, a parere di questa O.S., dev'essere presa in considerazione esclusivamente nel caso di mancata consegna del certificato, a copertura del periodo di malattia.

Infatti, è opportuno sottolineare che nel caso l'operatore di polizia non possa produrre la certificazione medica in tempi brevi, al fine di permettere all'amministrazione la possibilità di impiego del dipendente, **quest'ultima può decidere di inviare un medico della polizia di stato per l'assistenza sanitaria necessaria** (circolare della Direzione Centrale di Sanità n. 850/ALS-7244 del 3 novembre 2006 e circolare n. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009).

- “